LEGGE 20 settembre 1985 n.106 (pubblicata il 3 ottobre 1985)

Norme che disciplinano il rilascio di patente di guida.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 settembre 1985.

TITOLO I

"NORME GENERALI"

Art. 1

Requisiti per guidare veicoli e condurre animali

Ogni conducente di veicoli e di animali deve essere in possesso di un idoneo stato fisico e psichico e deve trovarsi in condizioni da non costituire pericolo per la sicurezza della circolazione.

Deve inoltre aver compiuto:

a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o

condurre animali da tiro, da soma o da sella;

b) anni quattordici per guidare ciclomotori;

c) anni sedici per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc. quando non trasportino altre persone oltre al conducente;

d) anni diciotto per guidare motoveicoli di qualsiasi cilindrata anche se trasportino altre persone oltre al conducente; autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, autocaravan, autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole di qualsiasi tipo, macchine operatrici e carrelli;

e) anni diciotto per guidare autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose il cui peso complessivo, a pieno carico, non superi i 75 q.li;

f) anni diciotto per guidare i veicoli di cui alla lettera e) il cui peso complessivo a pieno carico, compreso il peso dei rimorchi o dei semirimorchi, supera i 75 q.li, purchè munito del Certificato di Abilitazione Professionale;

g) anni ventuno per guidare i veicoli di cui alla lettera f), quando il conducente non sia già munito di Certificato di Abilitazione Professionale; autovetture in servizio di piazza, di noleggio con conducente e autobus.

Il conducente non deve avere superato l'età di anni 65 per guidare: autobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale, macchine operatrici, macchine agricole e carrelli con peso complessivo a pieno carico superiore a 200 q.li.

Art. 2

Patente e certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli

Per condurre autoveicoli, motoveicoli, macchine agricole, macchine operatrici e carrelli, occorre aver conseguito la patente di guida rilasciata dall'Ufficio Registro Automezzi.

Per ottenere la patente di guida occorre presentare apposita domanda corredata da un certificato di residenza, da un certificato di cittadinanza, dal certificato medico di cui al successivo articolo 3, dal certificato penale, tutti rilasciati in data non anteriore a tre mesi, nonchè dalla quietanza di pagamento della tassa per l'esame di idoneità.

Le patenti di guida sono distinte nelle seguenti categorie e consentono di guidare su strada o area pubblica o comunque aperta al pubblico, i veicoli delle rispettive categorie:

A) Motoveicoli di peso a vuoto fino a 4 q.li;

B) Motoveicoli di peso a vuoto superiore a 4 q.li; autovetture, autoveicoli di peso complessivo non superiore a 35 q.li ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non sia leggero, ma che non ecceda il peso a vuoto del veicolo trainante e non comporti un peso complessivo totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 35 q.li; macchine agricole escluse quelle con conducente a terra, macchine operatrici e carrelli;

C) Autoveicoli, esclusi quelli della categoria D, di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li, anche se trainanti un rimorchio leggero;

D) Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso il conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;

E) Autoveicoli appartenenti alle categorie B, C, e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati in ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati e autosnodati destinati al trasporto di persone purchè il conducente sia abilitato per autoveicoli della categoria D; altri autosnodati purchè il conducente sia abilitato per autoveicoli della categoria C.

I rimorchi leggeri sono quelli di peso complessivo a pieno carico fino a 7,5 q.li.

I mutilati e minorati fisici possono ottenere la patente di guida delle categorie A, B e C, con le limitazioni previste ai successivi articoli 10 e 11. Essi non possono comunque guidare:

1) I veicoli in servizio di piazza, di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea;

2) Le autoambulanze;

3) I veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose;

4) I veicoli adibiti al trasporto di piu' di otto persone oltre il conducente.

Su richiesta dell'interessato e previo accertamento dei prescritti requisiti fisici e psichici ed esami di idoneità, la validità della patente può essere estesa dall'Ufficio Registro Automezzi a categorie diverse. Possono ottenere la patente delle categorie BE, C e D, soltanto i titolari di patente valida per la categoria B; possono ottenere la patente della categoria CE i titolari di patente della categoria C; possono ottenere la patente di categoria DE i titolari di patente D, i titolari di patente CE nonchè i titolari di patente C conseguita da almeno 3 anni.

Debbono conseguire un Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) rilasciato dall'Ufficio Registro Automezzi i titolari di patente della categoria B, non limitata, per guidare motocarrozzette o autoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente, i titolari di patente di categoria C e CE, di età inferiore agli anni 21, per guidare autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui alla lettera f) dell'articolo 1. I titolari di patente di categoria D e DE, per guidare autoveicoli delle relative categorie, debbono in ogni caso conseguire il Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.).

Con apposito Decreto Reggenziale sono stabiliti i tipi di Certificato di Abilitazione Professione e le norme per il loro conseguimento.

Il titolare della patente di guida deve, nel termine di trenta giorni, comunicare all'Ufficio Registro Automezzi il cambiamento di indirizzo per i provvedimenti di competenza.

Art. 3

Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida

Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione anatomica o funzionale che impedisca di condurre con sicurezza veicoli a motore.

Il relativo accertamento deve essere effettuato dal Dirigente del Servizio di Medicina di Base, o suo delegato, e deve risultare da certificato di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame.

Con apposito Decreto Reggenziale saranno stabiliti i requisiti fisici e psichici per conseguire e rinnovare le patenti di guida.

Art. 4

Requisiti morali per la patente di guida

Non possono ottenere la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

TITOLO II

"ESAMI ED ESERCITAZIONI"

Art. 5

Esami di idoneità

Gli esami per conseguire la patente di guida ed il Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) sono di quattro tipi:

Tipo 1 - Esame teorico di base

Il candidato deve dimostrare di possedere:

a) conoscenza ragionata delle norme di circolazione e della segnaletica stradale;

b) nozioni sulle cause piu' frequenti di incidenti stradali, sulle cautele da osservare, sulla responsabilità civile e penale e sulle garanzie assicurative;

c) elementi di igiene della guida e di assistenza alle vittime di incidenti stradali;

d) nozioni fondamentali sugli elementi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale e per la protezione degli occupanti.

Tipo 2 - Esame teorico superiore

Oltre a quanto previsto per l'esame teorico di base, il candidato deve dimostrare di possedere:

a) conoscenza ragionata delle specifiche norme concernenti la circolazione dei veicoli per i quali viene richiesta l'abilitazione alla guida;

b) conoscenza del funzionamento e della manutenzione di tutti i principali elementi e dispositivi del veicolo.

Tipo 3 - Esame teorico professionale

Il candidato deve dimostrare di possedere:

a) conoscenza della struttura di un autoveicolo e delle sue parti principali;

b) conoscenze generali in materia di trasporti professionali.

Tipo 4 - Esame pratico di guida

Il candidato deve dimostrare padronanza del veicolo e corretto comportamento in circolazione.

Per conseguire la patente di guida di categoria A è sufficiente aver superato l'esame teorico di base.

Per conseguire la patente di guida della categoria B occorre aver superato l'esame teorico di base e l'esame pratico di guida.

Per conseguire la patente di guida della categoria C, D, ed E, occorre aver superato l'esame teorico superiore e l'esame pratico di guida.

Per conseguire il Certificato di Abilitazione Professionale occorre aver superato l'esame teorico professionale.

Per sostenere l'esame teorico superiore occorre essere in possesso almeno della patente della categoria B.

L'esame pratico di guida può essere sostenuto entro il periodo di validità dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida. Detto esame non può essere sostenuto se non sia decorso almeno un mese dalla suddetta autorizzazione o se sia trascorso piu' di un anno dalla data di superamento dei relativi esami teorici.

E' consentito sostenere un'ulteriore prova di esame, sia teorica che pratica di guida, purchè sia trascorso almeno un mese dall'esito sfavorevole della precedente prova.

I titolari di patente della categoria A o superiore che ne facciano richiesta possono ottenere, a seguito di esame pratico di guida su motociclo, una attestazione valida per la conversione della patente di guida per motoveicoli della categoria A nella corrispondente patente di altro Stato.

Gli esami per conseguire qualsiasi tipo di patente dovranno essere sostenuti davanti ad un funzionario abilitato dell'Ufficio Registro Automezzi o a persona allo scopo incaricata.

Art. 6

Esercitazioni di guida

L'esercitazione alla guida è soggetta ad autorizzazione, che viene rilasciata a chi abbia presentato la documentata istanza di cui al secondo comma dell'articolo 2. Per la esercitazione alla guida dei veicoli delle categorie C, D o E occorre inoltre essere in possesso della patente della categoria B.

L'autorizzazione per esercitarsi alla guida è rilasciata dall'Ufficio Registro Automezzi, ha la validità massima di 6 mesi e non è prorogabile. Su di essa vanno annotate le eventuali prescrizioni tecniche e gli eventuali adattamenti che devono essere apportati al veicolo.

A fianco di chi si esercita alla guida deve trovarsi, in funzione di istruttore, persona munita di patente valida per il veicolo sul quale si effettua l'esercitazione conseguita da almeno tre anni ovvero di patente di categoria superiore conseguita da almeno un anno. L'istruttore deve comunque essere munito di patente che non sia della categoria B limitata o C limitata. L'istruttore deve vigilare a tutti gli effetti sulla marcia del veicolo.

Il veicolo sul quale si svolge la esercitazione deve:

a) essere assicurato per la responsabilità civile dei danni derivanti dalla sua circolazione nonchè per i terzi trasportati;

b) recare sul vetro posteriore appositi contrassegni forniti dall'Ufficio Registro Automezzi.

I titolari di autorizzazione per esercitarsi alla guida non possono piu' condurre i motoveicoli.

TITOLO III

"PRESCRIZIONI"

Art. 7

Possesso del documento necessario per la guida

Il conducente di ciclomotori deve avere con sè un documento dal quale si possa rilevare l'età.

Il conducente di altri veicoli a motore deve avere con sè la patente di guida o l'autorizzazione per esercitarsi.

Art. 8

Uso di lenti o di altri apparecchi durante la guida

Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o di rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di altri apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.

Art. 9

Autorizzazione a proseguire il viaggio in caso di ritiro immediato della patente Nei casi in cui la legge dispone il ritiro immediato della patente di guida colui che accerta la contravvenzione rilascia apposita autorizzazione per consentire al contravventore di proseguire il viaggio.

Art. 10

Veicoli che possono essere guidati, senza adattamenti, da mutilati e minorati fisici

I mutilati e minorati fisici, titolari di patente delle categorie A - B - C, che per le loro infermità non necessitano di particolari adattamenti del veicolo, possono guidare solo veicoli con le seguenti caratteristiche:

1) Motocicli con cilindrata non superiore a 150 cm3;

2) Altri motoveicoli, esclusi quelli adibiti al trasporto di merci pericolose, con cilindrata non superiore a 250 cm3;

3) Autoveicoli di peso complessivo a pieno carico non superiore a 70 q.li esclusi quelli adibiti al trasporto di merci pericolose, con potenza specifica non superiore a 70 KW/t - equivalente a 95,2 CV/t - misurata quale rapporto tra la potenza massima effettiva e la tara determinata in sede di omologazione;

4) Macchine agricole, macchine operatrici e carrelli di peso complessivo, in ordine di marcia e compreso l'eventuale carico utile e zavorra, non superiore a 50 q.li; il servizio di traino è ammesso soltanto per le macchine agricole e sempre che il totale dei pesi a pieno carico dei due veicoli non superi 85 q.li.

Sulle patenti di guida deve essere annotato un apposito riferimento.

Eventuali modifiche ai tipi e alle caratteristiche tecniche dei veicoli di cui sopra possono essere apportate con Decreto Reggenziale.

Art. 11

Veicoli che possono essere guidati, con adattamenti, da mutilati e minorati fisici

I mutilati e minorati fisici, titolari di patente delle categorie A - B - C, che per le loro infermità necessitano di adattamenti del veicolo, possono guidare solo i veicoli corrispondenti ai tipi ed alle caratteristiche di cui al precedente articolo 10.

Gli adattamenti prescritti vanno annotati sulla Carta di Circolazione e sulla Patente di Guida.

Art. 12

Accertamento sanitario e prescrizione di adattamenti

L'accertamento delle condizioni fisiche e psichiche dei mutilati e minorati fisici nonchè l'eventuale prescrizione di adattamenti del veicolo conseguenti alle minorazioni invalidanti è effettuata dal Dirigente del Servizio di Medicina di Base, o suo Delegato, che può avvalersi anche della consulenza di altri Servizi Sanitari dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Nel caso della prescrizione di adattamenti il Dirigente del Servizio di Medicina di Base, o suo Delegato, può avvalersi anche della consulenza di un Tecnico dell'Ufficio Registro Automezzi.

Con apposito Decreto Reggenziale sarà emanato un elenco tassativo degli adattamenti necessari per garantire una normale sicurezza di guida distinto per categorie di veicoli.

Art. 13

Gruppo sanguigno

Sulle patenti di guida deve essere indicato il Gruppo Sanguigno ed il fattore RH del titolare.

TITOLO IV

"VALIDITA', DURATA E CONFERMA, PERDITA, REVISIONE DELLE PATENTI DI GUIDA"

Art. 14

Validità della patente di guida

La patente di guida per i veicoli della categoria B, C, D, è valida anche per le categorie che rispettivamente le precedono nell'elencazione di cui all'articolo 2.

La patente di guida per veicoli delle categorie A, B, C, rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli di tipo e caratteristiche indicate nella patente stessa.

Art. 15

Durata e conferma della patente di guida

Le patenti di guida scadono al compimento del 30°, 40°, 50°, 55°, 60°, 65° anno di età del titolare e, successivamente, alla scadenza di ogni biennio.

Le patenti di guida per veicoli della categoria A, B, C, limitate rilasciate a mutilati o minorati fisici scadono anche al compimento del 25°, 35° e 45° anno di età del titolare.

La scadenza viene stabilita in termini piu' brevi su espressa indicazione dell'Autorità Sanitaria o su decisione della Commissione di cui all'articolo 26.

La patente di guida viene confermata se ne è fatta domanda entro il biennio successivo alla scadenza.

La patente scaduta riacquista la sua validità solo dopo l'avvenuta conferma. La patente di guida viene confermata dall'Ufficio Registro Automezzi dopo aver accertato la persistenza nel titolare dei requisiti fisici e psichici prescritti, risultanti da certificato medico di data non anteriore a tre mesi, rispetto a quella della domanda di conferma, rilasciato, in relazione alla categoria di patente di cui si chiede la conferma, dal Dirigente del Servizio Medicina di Base, o da suo Delegato.

La patente di guida può essere confermata per una categoria inferiore in relazione ai requisiti fisici e psichici ed all'età o a richiesta del titolare.

Art. 16

Perdita della patente di guida

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente il titolare deve farne denuncia alla Gendarmeria la quale rilascia attestazione di presentata denuncia.

L'Ufficio Registro Automezzi, previa istanza e presentazione dell'attestazione di cui al primo comma, ne rilascia un duplicato.

Art. 17

Revisione della patente di guida

L'Ufficio Registro Automezzi può disporre che siano sottoposti a visita medica, ad esame di idoneità, o ad entrambi, i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici o psichici prescritti o della idoneità.

A tal fine gli organi di Polizia sono tenuti a segnalare all'Ufficio Registro Automezzi tutti i casi in cui possano sorgere dubbi sulla sussistenza dei requisiti suddetti. Analoga revisione può essere disposta dall'Autorità Giudiziaria tramite l'Ufficio Registro Automezzi.

TITOLO V

"SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA"

Art. 18

Sospensione della patente

La patente di guida è sospesa con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Registro Automezzi quando:

a) il titolare non si sottoponga alla revisione di cui all'art. 17;

b) il titolare, previo controllo sanitario, sia stato giudicato temporaneamente inidoneo alla guida.

Per l'esecuzione del provvedimento di sospensione, l'Ufficio Registro Automezzi si avvale degli Organi di Polizia.

Art. 19

Revoca della patente di guida

La patente di guida è revocata con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Registro Automezzi su segnalazione degli Uffici preposti:

a) quando il titolare non sia in possesso dei requisiti fisici o psichici prescritti;

b) quando il titolare non sia in possesso dei requisiti morali previsti;

c) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'articolo 17, non risulti piu' idoneo.

TITOLO VI

"ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E TASSE"

Art. 20

Archivio elettronico dei conducenti

Presso l'Ufficio Registro Automezzi è istituito l'archivio elettronico dei titolari di patente di guida o di Certificato di Abilitazione Professionale o di altri titoli abilitativi.

Nell'archivio dei conducenti sono annotati:

a) i dati relativi al titolare della patente e del Certificato di Abilitazione Professionale, nonchè gli estremi, la scadenza e le eventuali prescrizioni annotate sulla patente stessa;

b) le violazioni delle norme di comportamento;

c) i provvedimenti relativi alla revisione, revoca, sospensione della patente e interdizione alla guida, nonchè al rinnovo ed alla variazione di validità della patente stessa.

Art. 21

Tasse per l'esame di idoneità

All'atto della presentazione della domanda per ottenere la patente di guida il richiedente è tenuto al pagamento anticipato di una tassa per l'esame di idoneità dell'importo di lire diecimila per le patenti di categoria "A", e di lire ventimila per tutte le altre categorie.

Art. 22

Tassa di vidimazione

I titolari di patente di guida, al momento del rilascio e ad ogni conferma di validità, sono tenuti al pagamento di una tassa unica di vidimazione del seguente importo:

1) lire diecimila per i documenti di durata fino a 5 anni;

2) lire ventimila per i documenti di durata superiore.

Art. 23

Istituzione nuovo documento

La patente di guida, in luogo del precedente documento, è costituita da un foglio plastificato di formato rettangolare delle dimensioni di mm. 74 x 105 composto di due facciate, come da modello di cui all'Allegato "A", le cui caratteristiche potranno essere modificate con Decreto Reggenziale.

All'atto del rilascio della patente di guida, nuova o confermata, nonchè in caso di successivo rilascio per duplicato, sostituzione, smarrimento, cambio di indirizzo, annotazioni, ecc. il richiedente è tenuto al pagamento di un importo di lire diecimila.

TITOLO VII

"PATENTI ESTERE E PERMESSI INTERNAZIONALI"

Art. 24

Patenti di guida rilasciate da stati esteri

I conducenti muniti di patente di guida o di permesso internazionale di guida rilasciati da uno Stato estero possono guidare nella Repubblica di San Marino autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente o il loro permesso internazionale.

Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo Stato estero non siano conformi ai modelli stabiliti in convenzioni internazionali, essi debbono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento equipollente. Resta salvo quanto stabilito in particolari convenzioni internazionali.

I conducenti muniti di patente o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero nel quale, per la guida di determinati veicoli è prescritto altresì il possesso di un Certificato di Abilitazione Professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente o del permesso rilasciati dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente.

I titolari di patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato estero, che abbiano acquisito la residenza anagrafica nella Repubblica di San Marino, possono ottenere, a richiesta e dietro consegna della patente, una patente per la guida di autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali è valida la patente senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 5.

Le stesse disposizioni si applicano per il Certificato di Abilitazione Professionale.

Il rilascio di una patente sammarinese in sostituzione di una patente di altro Stato avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti psicofisici e morali stabiliti dagli articoli 3 e 4.

Art. 25

Permessi internazionali di guida

I permessi internazionali di guida necessari per la conduzione dei veicoli a motore negli Stati nei quali, ai sensi delle Convenzioni Internazionali tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dall'Ufficio Registro Automezzi previa esibizione della patente di guida e dietro pagamento di una tassa di lire ventimila.

TITOLO VIII

"OPPOSIZIONI"

Art. 26

Procedimento di opposizione

Per il riesame di ogni tempo dei provvedimenti dell'Ufficio Registro Automezzi e delle pronunce dell'Autorità sanitaria in materia di abilitazioni e patenti di guida, è data opposizione ad una Commissione composta:

1) da un Magistrato del Tribunale Commissariale, che la presiede;

2) dal Dirigente del Servizio di Medicina di Base;

3) dal Responsabile del Servizio di neuropsichiatria;

4) dal Dirigente dell'Ufficio Registro Automezzi;

5) dal Comandante della Gendarmeria;

6) dal Comandante della Polizia Civile.

Il procedimento ha inizio con l'atto di opposizione, che l'interessato deve presentare al Tribunale Commissariale allegando ogni opportuna documentazione ed indicando, se lo ritiene, uno o piu' consulenti medici o legali. Ricevuta l'opposizione il presidente, con preavviso di almeno quindici giorni, convoca la Commissione, l'interessato, il consulente o i consulenti privati.

Le delibere della Commissione, scritte e motivate a verbale, vanno notificate ai privati interessati, all'Ufficio Registro Automezzi ed al Servizio di Medicina di Base.

Art. 27

Decisioni sull'opposizione

La Commissione, sentito l'opponente, può disporre che lo stesso sia sottoposto ad esami o accertamenti particolari, avvalendosi della consulenza di sanitari e delle attrezzature dell'Istituto per la Sicurezza Sociale oppure di altri istituti e medici specializzati.

La Commissione può inoltre richiedere il parere o la collaborazione di ogni pubblico ufficio od organismo interessato, e può compiere atti istruttori direttamente o per tramite del presidente.

La Commissione può chiedere che l'opponente sostenga particolari prove di idoneità tecnica o di attitudine psicofisica alla guida, e può pronunciarsi anche in via provvisoria e sperimentale. Può consentire il rilascio di patenti di guida limitate per tipo o caratteristiche del veicolo, o per tempi e modalità d'impiego; può dare prescrizioni, al rispetto delle quali resta subordinata la validità della patente.

La Commissione decide sulla spettanza di eventuali spese, con facoltà di porre le stesse in tutto o in parte a carico del privato ove l'opposizione risulti manifestamente infondata.

TITOLO IX

SANZIONI E PROVVEDIMENTI CAUTELARI

Art. 28

Disposizioni generali

Le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'articolo seguente sono applicate dal Comando del Corpo di Polizia che accerta il fatto. Contro di esse è dato ricorso al Commissario della Legge che decide nei successivi trenta giorni, sentiti il ricorrente e gli agenti accertatori. Il ricorso al Commissario della Legge si propone in carta semplice nei trenta giorni successivi alla notifica del provvedimento del Comando del Corpo di Polizia.

Contro la sentenza del Commissario della Legge è dato ricorso al Giudice di Appello per le Cause Sommarie Penali.

Art. 29

Sanzioni pecuniarie amministrative

E' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa di lire diecimila:

a) il minore degli anni 18, munito di patente, che trasporta altra persona sul veicolo condotto;

b) il minore degli anni 14 che guida un ciclomotore, ed il minore degli anni 16 che guida un motoveicolo della categoria superiore a quella consentita.

E' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa di lire quindicimila:

a) chi, avendo sostenuto con esito favorevole le prove e l'esame prescritti, si trova a condurre prima di aver conseguito e ottenuto il rilascio del documento di guida;

b) chi conduce un veicolo senza avere con sè, quando è prescritto, un valido documento di identità, ovvero senza avere con sè la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale;

c) chi omette di far annotare sul documento di guida la variazione di indirizzo nel termine all'uopo stabilito. La patente è immediatamente ritirata da chi accerta l'infrazione e trasmessa all'Ufficio Registro Automezzi per i provvedimenti di competenza;

d) chi omette di provvedere in termini al pagamento della tassa di vidimazione. Resta fermo l'obbligo di pagare la tassa.

E' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa di lire cinquantamila:

a) chi, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco persona munita di valida patente in funzione di istruttore;

b) chi, pur essendo titolare di valida patente, esercita funzioni di istruttore senza gli ulteriori requisiti previsti;

c) chi guida senza l'autorizzazione per le esercitazioni ma avendo al fianco, in funzione ed effettiva attività di istruttore, persona munita della patente e provvista dei requisiti prescritti. La stessa sanzione si applica a chi funge da istruttore;

d) chi svolge attività di istruttore di guida su veicolo non munito dei prescritti contrassegni;

e) chi si esercita alla guida e chi svolge funzioni di istruttore su veicolo sprovvisto della polizza speciale di assicurazione;

f) chi guida con la patente scaduta; la sanzione è raddoppiata se la patente è scaduta da oltre due anni. La patente è ritirata da chi accerta l'infrazione ed inviata all'Ufficio Registro Automezzi per l'eventuale conferma ad istanza del titolare.

E' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa di lire centomila:

a) chi guida un veicolo di categoria diversa da quella prevista dalla patente di cui è titolare; la sanzione è triplicata quando si tratta di persona munita di patente per veicoli della categoria A;

b) chi, munito di patente per veicoli della categoria A o B o C limitata in ragione delle sue condizioni fisiche, conduce un veicolo di tipo diverso.

Si applica la sanzione pecuniaria amministrativa di lire duecentomila:

a) a chi guida un veicolo o conduce animali senza trovarsi anche temporaneamente nelle condizioni o senza disporre dei requisiti richiesti dalla legge: sempre che il caso non sia espressamente previsto e punito da altra disposizione della presente legge;

b) a chi affida la guida di veicoli o la condotta di animali a persona che non si trova nelle condizioni o non dispose dei requisiti richiesti dalla legge ovvero non munita di patente di guida o Certificato di Abilitazione Professionale se prescritto;

c) al titolare di patente di guida che, nel condurre veicoli, non osserva l'obbligo di usare determinati apparecchi e comunque non rispetta le prescrizioni che gli sono state imposte in sede di rilascio della patente allo scopo di integrare deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali.

Art. 30

Guida senza patente e guida in stato di ebbrezza

Chiunque guida veicoli senza essere munito della patente ed eventualmente del Certificato di Abilitazione Professionale prescritti è punito:

a) con l'arresto e la multa a giorni di primo grado quando si tratta di motoveicoli della categoria A;

b) con l'arresto e la multa a giorni di secondo grado quando si tratta di motoveicoli della categoria B;

c) con l'arresto di terzo grado e la multa a lire quando si tratta di autoveicoli della categoria B, di macchine agricole o macchine operatrici;

d) con l'arresto di terzo grado, la multa a lire e l'interdizione di secondo grado dalle abilitazioni a condurre quando si tratta di ogni altro veicolo.

Chiunque guida veicoli in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcooliche o di sostanze stupefacenti è punito con l'arresto di terzo grado e con la multa a lire ovvero con l'una o l'altra di tali pene.

Nel caso previsto dal comma precedente si applica altresì la pena di interdizione di primo grado da ogni abilitazione a condurre veicoli.

Art. 31

Casi ai quali torna applicabile l'interdizione

Oltre alla pena edittale si applica la interdizione di primo grado al titolare di patente di guida che negli ultimi 5 anni si sia reso responsabile per almeno quattro volte dello stesso reato; in caso di ulteriore recidiva la pena di interdizione è aumentata di uno o due gradi. Quando siano intervenute cause di estinzione del reato o della pena, resta egualmente al giudice la facoltà di applicare la sospensione della patente di guida per un periodo corrispondente all'interdizione di primo grado. Il giudice provvede in ogni caso con sentenza o decreto penale.

Le disposizioni del comma precedente si applicano a chi:

a) non ha osservato i limiti massimi di velocità;

b) non ha osservato l'obbligo di dare la precedenza;

c) ha proseguito la marcia nonostante la segnalazione di arresto data dagli agenti del traffico;

d) ha effettuato un sorpasso in zona o in condizioni o in circostanze nelle quali è vietato;

e) ha circolato contromano ovvero in senso contrario a quello unico stabilito;

f) ha lasciato il veicolo in sosta, fuori dei centri abitati, in corrispondenza di curve o dossi;

g) ha guidato senza far uso di lenti correttive o di determinati apparecchi, quando prescritti;

h) ha omesso di fermarsi per dare assistenza alla persona investita.

Art. 32

Interdizione cautelare

Nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 163 e dal terzo comma dell'art. 164 del Codice Penale il giudice può, entro trenta giorni dal fatto, disporre con provvedimento motivato l'interdizione cautelare dalle abilitazioni alla guida di veicoli a motore, con effetto immediato o per la durata del giudizio. L'interdizione è revocata qualora, nel corso del processo, vengano a mancare i motivi del provvedimento. In caso di condanna il periodo di interdizione cautelare si considera come parte già espiata dalla pena di interdizione irrogata.

Art. 33

Effetti dell'interdizione

L'interdizione dalle abilitazioni a condurre veicoli, prevista nel presente titolo, comporta la sospensione di ogni tipo di patente di guida e priva il condannato della capacità di conseguirla per il periodo fissato dal Giudice.

Ogni qualvolta si applica, anche in via cautelare, l'interdizione dalle abilitazioni alla guida, gli organismi di polizia provvedono al ritiro materiale della patente per trasmetterla all'Ufficio Registro Automezzi. In caso di condanna definitiva alla pena di interdizione, la patente viene restituita una volta eseguita la pena e dopo revisione ai sensi dell'art. 17 della presente legge.

Quando debba applicarsi a persona munita di patente rilasciata da un altro Stato, l'interdizione importa il divieto di condurre veicoli su questo territorio.

Chi si trova a condurre veicoli durante il periodo di interdizione, anche cautelare, è punito con le pene previste per la guida senza patente aumentate di un grado.

Art. 34

Trasmissione di atti

L'autorità di polizia e il Tribunale Commissariale sono tenuti a trasmettere all'Ufficio Registro Automezzi l'esito dei provvedimenti di competenza, ai fini delle annotazioni di cui al precedente art. 19.

TITOLO X

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35

Validità delle patenti di guida in corso

Le patenti di guida di ogni categoria ed uso rilasciate in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità fino al termine di scadenza delle stesse.

Art. 36

Sostituzione del precedente documento

I titolari di patente di guida possessori del precedente documento sono tenuti a sostituirlo con quello di nuovo tipo entro il termine di validità della patente stessa.

Art. 37

Veicoli in possesso di mutilati e minorati fisici

I mutilati e minorati fisici che all'entrata in vigore della presente legge sono in possesso di veicoli, eventualmente adattati, di tipo o caratteristiche non compresi fra quelli previsti dagli articoli 10 e 11 sono autorizzati a condurre tali veicoli per un periodo non superiore ad anni 5.

Art. 38

Attuazione di direttive e di accordi internazionali

La disciplina relativa alle patenti di guida ed agli altri documenti abilitativi alla guida nonchè ai conducenti dei veicoli a motore, prevista dalla presente legge, può essere regolamentata con Decreto Reggenziale qualora debba essere adeguata ad accordi e normative internazionali in materia.

Art. 39

Aggiornamento tasse, spese e sanzioni

L'importo delle tasse previste dagli articoli 21, 22 e 25, delle spese previste dall'articolo 23, nonchè quello delle sanzioni previste dall'art. 29 può essere variato mediante Decreto Reggenziale.

Art. 40

Sono abrogate tutte le norme precedenti in contrasto con la presente legge.

Art. 41

La presente legge entra in vigore il 1° novembre 1985.

Data dalla Nostra Residenza, addì 26 settembre 1985/1685 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Enzo Colombini - Severino Tura

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva

(%) B.1985 n.9 pag.286 (%)